



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

#### Deliberazione n. 2627 di data 27 febbraio 2019

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

- **Impianto funiviario C076g "Val Panchiana – Monte Vigo", ubicato nell'area sciistica di Folgarida Marilleva, in Comune di Commezzadura;**
- **modifica tecnica non sostanziale relativa all'aumento di portata oraria.**

Sono presenti:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| - Romano STANCHINA  | - Presidente f.f.   |
| - Silvio DALMASO    | - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci          |
| - Luca MALESANI     | - componente supplente Servizio Foreste e fauna                         |
| - Matteo MERZLIAK   | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - Claudio PALLAORO  | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI    | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi                      |
| - Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio geologico                               |
| - Stefano FAIT      | - componente supplente Servizio bacini montani                          |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri e Antonio Nicolussi del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 6 novembre 2018, con la quale la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., con sede in Dimaro Folgarida, Piazzale Folgarida, 30, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - la modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C076g "Val Panciana – Monte Vigo", concernente l'aumento di portata oraria da 2.190 a 2.600 persone/ora.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati l'intervento proposto, a firma del dott. Cristian Gasperi datati 5 novembre 2018 e febbraio 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che la proposta prevede l'aumento di portata oraria da 2.190 a 2.600 persone/ora mediante l'aumento dei veicoli in linea, da 64 a 77, mantenendo inalterate le altre caratteristiche tecniche della linea funiviaria.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che gli interventi in argomento sono da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabili dalla Commissione di coordinamento.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., con sede in Dimaro Folgarida, Piazzale Folgarida, 30, alla modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C076g "Val Panciana – Monte Vigo", relativa all'aumento di portata oraria da 2.190 a 2.600 persone/ora, nell'area sciistica di Folgarida-Marilleva, in Comune di Commezzadura, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare l'esercizio dell'impianto alla portata oraria di 2.200 persone/ora nella fascia oraria dalle 13.00 a fine esercizio giornaliero per un periodo di verifica di due anni; al termine di tale periodo la società dovrà relazionare al Servizio impianti a fune e piste da sci, con dati oggettivi, relativamente allo svolgimento del servizio;
3. l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, aggiornata alla nuova portata oraria, è subordinata alla presentazione al Servizio impianti a fune e piste da sci della documentazione tecnica (calcolo di linea) per la necessaria approvazione ai sensi dell'articolo 25 della l.p. 7/87.
4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
5. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Romano Stanchina -

SG/GM/SD/fr